

SERVIZIO DI RECUPERO DI CANI e GATTI VAGANTI SUL TERRITORIO DELL'ULSS 8 BERICA

CAPITOLATO TECNICO

N. GARA **SIMOG XXXX**

CIG N. **XXXXXXXX**

Indice

ART 1_Oggetto e area di intervento

1.1 Oggetto

1.2 Area di intervento

ART 2_Durata dell'appalto, opzioni contrattuali e importo di aggiudicazione

2.1 Durata dell'appalto

2.2 Opzioni contrattuali

2.3 Importo di aggiudicazione

ART 3 Descrizione del servizio

3.1 Prestazioni garantite e dotazioni utilizzate

3.2 Prestazioni richieste - protocollo autorizzativo di intervento

3.3 Personale impiegato

ART 4 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

ART 5 Referente dell'appaltatore

ART 6 Modalità di esecuzione del servizio

6.1 Modalità operative

6.2 attrezzature

6.3 Approvvigionamento delle risorse

6.4 Verifica del possesso dei requisiti professionali del personale impiegato

ART 7 Penalità

ART 8 Cause di forza maggiore

ART 9 Sospensione del servizio

Art. 1 – Oggetto ed Area di intervento

1.1 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di recupero di cani vaganti, compresi quelli feriti e/o bisognosi di cure, nonché dei gatti vaganti vittime di incidenti stradali sull'intero territorio dell'Ulss 8 Berica.

La tipologia degli interventi richiesti su **base annua**, stimabili nel numero di **820**, possono indicativamente essere così suddivisi:

a) **n. 400** interventi di:

- cattura e trasporto al Canile Sanitario di cane vagante non di proprietà o con proprietario non rintracciabile;

- cattura e trasporto di gatto vagante vittima di incidente stradale in luogo che verrà definito dal Servizio Veterinario Sanità Animale;

b) **n. 300** interventi di cattura di cane vagante identificato e restituzione al proprietario o trasferimento, se necessario, presso un luogo di cura indicato dal proprietario stesso;

c) **n. 120** interventi di tentata cattura, senza prelievo, di cane vagante, per assenza o fuga dello stesso o a seguito del recupero in loco da parte del proprietario (senza ricerca).

La gran parte di tali interventi verranno di norma eseguiti in orario diurno nei giorni feriali.

Qualora si dovesse rendere necessario eseguirli in orario serale/notturno (dalle ore 19.00 alle ore 7.00) e/o in giornata festiva, alla tariffa concordata verrà aggiunta un'indennità fissa pari a 15,00 Euro per intervento.

La stessa indennità aggiuntiva di Euro 15,00 Euro per intervento verrà riconosciuta in caso di recupero di animale ferito/bisogno di cure e nel caso di animali aggressivi/inavvicinabili.

Si precisa che le indennità di cui sopra non sono cumulabili.

1.2 Area di intervento

Il servizio in parola dovrà essere eseguito nel territorio dell'Ulss 8 Berica.

La struttura organizzativa del territorio di questa Azienda Ulss articola in due Distretti (Est e Ovest) di seguito dettagliati (come da atto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 79/2018 e ss. mm. e ii.):

Il Distretto Est comprende 37 Comuni e più precisamente:

Agugliaro, Albettono, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zovencedo.

Il Distretto Ovest comprende 22 Comuni e più precisamente:

Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino, Val Liona (ex comune di Grancona e San Germano dei Berici), Valdagno, Zermeghedo.

Art. 2 – Durata dell'appalto, opzioni contrattuali e importo di aggiudicazione

2.1 Durata dell'appalto

La durata del contratto è di 3 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio.

L'Azienda Ulss 8 Berica si riserva la facoltà di prorogarlo, per un periodo massimo di **90 giorni**, alle condizioni in essere, nelle more di espletamento e di aggiudicazione della nuova gara.

2.2 Opzioni contrattuali

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'importo della fornitura potrà variare del 20% in più o del 20% in meno in relazione alle mutate necessità dell'Azienda Ulss 8 Berica, fermo restando i prezzi di aggiudicazione.

L'importo oggetto del presente appalto potrà venire altresì ulteriormente ridotto, rispetto all'oscillazione in diminuzione del 20% sopra indicata, nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dall'Azienda Ulss 8 Berica e/o di modifica dell'assetto territoriale delle Aziende Sanitarie appaltanti, di ristrutturazione aziendale di qualsiasi natura e/o determinata da qualunque motivo.

L'Azienda si riserva di risolvere anticipatamente il rapporto convenzionale con la Ditta in caso di disservizio o situazioni particolari relative al personale operativo impiegato, non prontamente risolte dopo il riscontro e la segnalazione da parte del Servizio Veterinario Sanità Animale.

Per i servizi o prestazioni contestate, l'Azienda Ulss potrà rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sui crediti vantati dalla Ditta.

Sarà facoltà dell'Azienda Ulss procedere ad affidare il servizio a favore della Ditta offerente che segue nella graduatoria di merito oppure espletare una nuova procedura.

L'Azienda Ulss mantiene, comunque, la facoltà di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

2.3 Importo di aggiudicazione

Ogni Ditta partecipante, in relazione a quanto precisato all'art. 1, dovrà presentare la propria offerta economica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione della Ditta;
- b) l'indicazione in cifre dei seguenti prezzi:
 - b1) intervento di cattura e trasporto di un cane (o gatto) vagante non di proprietà o con proprietario non rintracciabile al canile sanitario;
 - b2) intervento di cattura e trasporto di un cane vagante identificato e restituzione presso il domicilio del proprietario o trasferimento, se necessario, presso il luogo di cura indicato dal proprietario;
 - b3) intervento di tentata cattura, senza prelievo, di cane vagante per fuga dello stesso o recuperato in loco dal proprietario.
- c) l'importo complessivo del servizio.
- d) l'importo complessivo del costo di manodopera (art.95 c.10) D. lgs. 50/2016.
- e) l'importo complessivo oneri aziendali di sicurezza (art.95 c.10) D. lgs. 50/2016.

Si precisa che il prelievo di una intera cucciolata o di più cani (o gatti) presenti contemporaneamente nel medesimo luogo è considerato un unico intervento.

I suddetti prezzi, immodificabili per tutta la durata della convenzione, dovranno ritenersi comprensivi di tutti gli oneri e compiti prescritti a carico dell'Associazione/Ditta, così come descritti nella presente convenzione.

La Ditta ha l'obbligo di formulare l'offerta senza scendere al di sotto dei minimi retributivi previsti nei contratti collettivi di lavoro del settore.

Il costo totale per le attività previste all'art. 1, omnicomprendivo di tutti gli oneri di legge IVA esclusa, ammonta ad un massimo di € 50.000,00/12 mesi.

**La base d'asta prevista complessiva è pari ad € 150.000.00 per 36 mesi (Iva esclusa).
Il prezzo offerto non dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara, pena l'esclusione dalla gara.**

Non saranno ammesse e, quindi, non saranno valutate le offerte condizionate, parziali o incomplete e prive dei requisiti richiesti.

ART 3_ DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3.1 Prestazioni garantite e dotazioni utilizzate

La Ditta affidataria dovrà organizzare il servizio di recupero, in accordo e collaborazione con il Servizio Veterinario Sanità Animale, attraverso la gestione di un numero unico cui afferiscono le segnalazioni della presenza di animali vaganti da parte dei privati cittadini, dei servizi veterinari, delle forze di polizia e i comandi di polizia municipale di tutti i comuni afferenti all'ULSS 8 Berica.

La Ditta affidataria si avvarrà per l'espletamento del servizio di propri operatori reperibili per dodici ore diurne, dalle 7.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato compresi, per dodici ore notturne dalle 19.00 alle 7.00 dal lunedì al sabato, nonché per 24 ore nei giorni festivi, applicando i corrispettivi previsti nell'offerta economica dall'Associazione/Ditta.

Le **catture non urgenti** dovranno essere effettuate, salvo le cause di forza maggiore specificamente documentate, al più presto possibile e comunque entro 24 ore dalla richiesta effettuata dai soggetti indicati nel protocollo di cui agli articoli del presente atto.

Nel caso di **catture ritenute urgenti** secondo le disposizioni del Servizio Veterinario Sanità Animale, l'operatore della Ditta dovrà assicurare la presenza sul luogo dell'intervento entro 60 minuti, salvo le cause di forza maggiore specificamente documentate.

Art. 3.2 Prestazioni richieste – protocollo autorizzativo di intervento

Applicando un protocollo autorizzativo di intervento, predisposto dal Servizio Veterinario Sanità Animale gli operatori della Ditta si recheranno nel luogo dove è stata richiesta la cattura dei cani randagi o vaganti e dei gatti feriti, preleveranno l'animale e compileranno la modulistica all'uopo prevista.

Eventuali situazioni particolari, previste o meno nel protocollo di intervento, saranno autorizzate di volta in volta dal Dirigente Veterinario Reperibile del Servizio Veterinario Sanità Animale

Tutti gli animali catturati dovranno essere trasportati presso la sede del Canile Sanitario in Via Gogna a Vicenza o presso il Canile Sanitario Enpa di Arzignano salvo diverse disposizioni del Servizio Veterinario Sanità Animale. Nei casi particolari di cani regolarmente identificati con il microchip ed iscritti in banca dati, possono essere restituiti al legittimo proprietario presente in loco, o a domicilio dello stesso sulla base delle disposizioni del Servizio Veterinario.

Il personale impiegato dovrà essere in grado di assicurare anche il servizio di recupero/soccorso di animali feriti o bisognosi di cure o per la cattura di animali inavvicinabili e/o mordaci. In questo caso lo stesso potrà essere coadiuvato sul luogo di recupero da personale veterinario.

Il personale impiegato nel servizio di recupero dovrà altresì coadiuvare, se necessario, il medico veterinario nelle attività sanitarie svolte in canile almeno per il periodo strettamente necessario a prestare le prime cure, salvo che non sia già impegnato in attività di recupero da evadere con la massima urgenza.

Art. 3.3 Personale impiegato

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione del presente appalto, il possesso da parte del personale impiegato di una formazione acquisita nell'ambito della cinofilia, nella cattura di cani liberi e nel pronto soccorso di animali feriti, traumatizzati o bisognosi di cure.

Le suddette capacità operative, in corso di esecuzione, saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale che provvederà, qualora queste si rivelassero insufficienti, a organizzare idonei percorsi formativi dedicati.

Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'affidatario non hanno, sotto alcun profilo rapporti di dipendenza con l'Azienda Ulss 8 Berica e, pertanto, l'Ulss non ha alcun obbligo nei loro confronti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività in convenzione, dovessero subire o procurare ad altri.

L'Ulss può richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la Ditta deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Ulss ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta affidataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Ulss in questo caso saranno impegnative per la Ditta affidataria.

ART 4 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE (DEC)

L'ULSS 8 BERICA, prima della stipula del contratto, nominerà ai sensi dell'art. 31, comma e 216, comma 27 - octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell' Anac, il Direttore dell'esecuzione contrattuale – DEC (eventualmente coadiuvato da uno o più assistenti) che provvederà al coordinamento, assicurandone la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali.

In particolare, fra l'altro, il DEC avrà i seguenti compiti:

- verifica dell'idoneità delle attrezzature;
- verifica dell'efficacia degli interventi;
- controllo della puntuale esecuzione del contratto.

nel concreto, il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi, modi, quantità e costi stabiliti.

ART 5 REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e che si rapporterà con il Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale (o suoi delegati).

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dal presente contratto fatte in contraddittorio con il Responsabile/Referente del servizio, si intendono fatte direttamente alla Ditta.

ART 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6.1 - Modalità operative

Gli operatori della Ditta, addetti alla cattura dei cani vaganti, dovranno essere identificabili tramite badge con logo della Ditta, foto e dati personali, indossato e ben visibile. La Ditta dovrà assicurare il servizio con operatori di provata esperienza nella cattura di cani vaganti, salvo quanto previsto al precedente punto 3.3.

Art. 6.2 – Attrezzature

La Ditta doterà, con costi a proprio carico, gli operatori di autoveicoli autorizzati, conformi alla normativa vigente, idonei al trasporto anche di animali in condizioni critiche e di tutte le attrezzature per il contenimento e la cattura degli animali. Gli operatori saranno inoltre muniti di un dispositivo mobile in grado di connettersi alla rete web per la consultazione della banca dati regionale dell'anagrafe canina per l'individuazione del proprietario del cane catturato. Il recapito dell'operatore al numero di telefono corrispondente al dispositivo dovrà essere assicurato durante tutta la fascia oraria di reperibilità. Eventuali variazioni di recapito telefonico dovranno, a cura della Ditta, essere automaticamente abilitate a ricevere le chiamate trasferite dal numero univoco di recapito mobile comunicato in sede di gara. La Ditta dovrà inoltre indicare un numero di recapito telefonico fisso da utilizzare nel caso in cui l'apparecchio mobile non sia raggiungibile.

La Ditta deve essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle norme ISO 11784 e 11785, perfettamente funzionante.

I mezzi utilizzati per il recupero degli animali vaganti feriti dovrà/dovranno possedere i seguenti requisiti:

- vano di carico coibentato, privo di anfratti, a superficie liscia, facilmente lavabile e disinfettabile, illuminato sufficientemente ampio per contenere gabbie e/o trasportini;
- barella o attrezzatura idonea per il trasporto e la contenzione di animali traumatizzati;

Art. 6.3 – Verifica del possesso dei requisiti professionali del personale impiegato

Nel caso di variazione del personale impiegato, l'Ulss, entro 10 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti prescritti dall'art.

3.3 del presente contratto e/o ritenesse, con motivato giudizio, non idonee. Trascorso detto periodo senza che l'Ulss si sia espressa, la Ditta affidataria potrà utilizzare gli operatori indicati. La Ditta affidataria assicurerà la sostanziale continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l'Ulss. In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata subito dopo la sostituzione dell'addetto e l'Ulss potrà disporre anche l'immediata non utilizzazione ulteriore dell'operatore.

Art. 7_ Penalità

Qualora la Ditta affidataria non osservi le prescrizioni contenute nella presente convenzione, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione/inadempienza che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste, l'Azienda Ulss potrà applicare nei confronti della Ditta affidataria le seguenti penalità:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00 ad intervento;
- in caso di mancata effettuazione del servizio verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni chiamata inevasa;
- In caso di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite all' art. 3.1 del presente Capitolato e dal protocollo autorizzativo di intervento verrà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (unopermille) sull'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui il ritardo sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'ULSS 8 BERICA si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nella presente documentazione, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zerovirgolazerotrepermille) e l'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento (RUP) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora ULSS 8BERICA ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, ULSS 8 BERICA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture o mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo.

L'importo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

ART 8 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora il rispetto dei termini stabiliti non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione ad ULSS 8 BERICA mettendo a disposizione della stessa tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità di dare corso al servizio per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni.

ULSS 8 BERICA, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'Appaltatore le sue determinazioni, anche in merito all'applicazione delle penalità.

ART 9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.